



Comune di San Giovanni del Dosso

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 09 DEL 03/02/2009

Indice:

- Art. 1 – Finalità del regolamento
- Art. 2 – Ambito applicativo
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 – Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi
- Art. 5 – Individuazione delle professionalità
- Art. 6 – Procedure comparative deserte o infruttuose
- Art. 7 – Disciplinare d'incarico
- Art. 8 – Pubblicazione degli incarichi

Art. 1 Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6 – 6 bis e 6 ter, del D.lgs. n. 165/2001, dall'art. 110, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 3, commi 55, 56, e 57, della L. N. 244/2007, modificate dall'art.46 del D.L. n 112/2008.

Art. 2 – Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenuto delle relative spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio; incarichi di ricerca; consulenze; altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasionalità).
3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

Art. 3 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano;
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche).
2. È possibile l'assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare una eccezione, e che dovrà essere motivata nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

Art. 4 – Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi

1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico, in modo chiaro ed argomentato.
2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

Art. 5 – Individuazione delle professionalità

1. Il Responsabile dell'ufficio competente individua la professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
 - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, ecc.);
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile del procedimento.
2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici sul sito internet dell'Amministrazione, per 15 giorni.
3. nel medesimo avviso è individuato un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
4. Il Responsabile dell'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati ed alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuni, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
5. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Responsabile dell'ufficio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'ente.

Art. 6 – Procedure comparative deserte o infruttuose

Nel caso in cui la procedura comparativa, di cui al precedente art. 5, vada deserta o la selezione dei candidati sia infruttuosa, il Responsabile competente è tenuto a pubblicare un nuovo avviso pubblico per la durata di XX giorni, eventualmente modificando i contenuti dell'avviso stesso.

Art. 7 – Disciplinare d'incarico

1. Il Responsabile del Settore interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'Ente.

Art. 8 – Pubblicazione degli incarichi

1. I provvedimenti relativi ad incarichi di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni devono essere pubblicati sul sito web istituzionale di questa amministrazione, riportando i seguenti dati relativi a: gli estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
2. A tal fine il Segretario Comunale individua, con separato atto, il funzionario responsabile della pubblicazione degli incarichi, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal rilascio del parere.
